

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3396

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2005

—————

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21
marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale
addetto ai seggi elettorali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da molto tempo è aperto un dibattito sui criteri che attengono alla scelta degli scrutatori e dei segretari dei seggi elettorali, in quanto accade che il più delle volte i segretari siano sempre le stesse persone in quanto indicate dai presidenti di seggio; gli scrutatori, invece, essendo scelti con il sorteggio, spesso sono persone che hanno già altri redditi da lavoro.

La Repubblica italiana è fondata sul lavoro e ritengo che questo vada promosso in

ogni sua forma, anche solo temporanea. Con il presente disegno di legge propongo un regime che dia la precedenza per gli impieghi presso i seggi elettorali a quei cittadini disoccupati che risultino iscritti presso le liste di collocamento. In questo modo senza creare alcun aggravio di spesa si può rendere un beneficio economico a quanti non hanno un posto di lavoro.

Restano fermi i requisiti di carattere generale, compresi i titoli di studio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, all'inizio, è premesso il seguente periodo: «A fianco di ogni nominativo degli elettori iscritti d'ufficio nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è trascritta la professione, arte o mestiere o l'iscrizione alle liste di collocamento»;

b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'iscrizione nelle liste di collocamento»;

c) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorità assoluta per coloro che risultano essere iscritti nelle liste di collocamento».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«1. I segretari dei seggi sono sorteggiati dalla commissione elettorale comunale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei posti, prima tra coloro che sono iscritti nelle liste di collocamento e quindi tra tutti gli altri».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifica-

zioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'albo è altresì comprensivo di tutti i cittadini iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei requisiti di cui al comma 2».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza ai ricorsi presentati dagli iscritti alle liste di collocamento fino all'esaurimento dei ricorrenti e quindi ai ricorsi presentati dagli altri iscritti».

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla compilazione, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, dell'elenco nominativo degli scrutatori, compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «sorteggiati a norma della» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis. L'elenco nominativo degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei seggi è approntato procedendo al sorteggio in via prioritaria dei nominativi idonei a scrutatore iscritti nelle liste di collocamento fino al loro esaurimento e quindi al sorteggio di nominativi non iscritti nelle liste di collocamento, per il completamento eventuale dei seggi non risultanti ancora costituiti dal numero prescritto per legge».